

Ristrutturazione di grandi imprese in crisi

D.L. 134/2008 - A.C. 1742-A

Elementi per l'esame in Assemblea

Contenuto

Il **decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134**, reca una serie di disposizioni urgenti in materia di **grandi imprese in crisi**. Il provvedimento, già approvato (con modifiche) dal Senato il 2 ottobre ed esaminato, in sede referente, dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive), si compone di **5 articoli**.

L'**articolo 1** introduce una serie di modifiche ed integrazioni al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (cd. "legge Marzano").

Il comma 1 novella l'art. 1 del D.L. 347/2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Il comma 1-*bis*, introdotto con emendamento del Governo approvato dalle Commissioni IX e X, prevede che le finalità dell'amministrazione straordinaria si possano realizzare, oltre che con la cessione di complessi aziendali, anche mediante dismissione di beni e contratti

Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'art. 1, modifica l'art. 2, co. 1, del D.L. 347/2003, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

Il comma 3 integra il co. 2 dell'art. 2 del D.L. 347/2003, prevedendo che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.

I commi 4 e 5 novellano il co. 1-*bis* dell'art. 3 del D.L. 347/2003, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (riferita ad entrambe le ipotesi di ristrutturazione finanziaria ovvero cessione dei complessi aziendali, in coerenza con quanto previsto al co. 1 del provvedimento) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di coordinamento formale della rubrica e del testo dell'art. 4, co. 2 e 4, del D.L. 347/2003, al fine di assicurare coerenza con quanto previsto al co. 1 (che, come detto, estende l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendale).

Il comma 6-*bis* esclude l'applicabilità del co. 2 dell'art. 4 del D.L. 347/2003, concernente la presentazione del programma del commissario, alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.

Il co. 9 modifica il co. 4-*bis* dell'art. 4 del D.L. 347/2003, al fine di prevedere che il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione)

Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il co. 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. 347/2003.

Il co. 4-*quater* dispone, in deroga all'art. 62 del D.Lgs. 270/1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e per le sole operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4-*quinqüies*, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma autorizzato rispondono a preminenti interessi generali e, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tali operazioni devono comunque essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità medesima, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose

per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 della citata legge n. 287 del 1990.

Il comma 4-*sexies* prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.

Il comma 4-*septies* prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del co. 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi.

Il comma 11 modifica il co. 1 dell'art. 5 del D.L. 347/2003, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.

Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.

Il comma 13, aggiungendo i co. 2-*ter* e 2-*quater* all'art. 5 del D.L. 347/2003, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. In particolare, il co. 2-*ter* riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per quanto riguarda: le procedure di esame congiunto successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del cedente e del cessionario alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. Il co. 2-*quater* prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle imprese in questione, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.

I commi 13-*bis* e 13-*ter*, inseriti dalle Commissioni IX e X su proposta del Governo, recano disposizioni di coordinamento connesse alla modifica introdotta con il comma 1-*bis*, relativa alla cessione di beni e contratti.

L'**articolo 1-*bis*** reca una norma di interpretazione autentica degli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 270/1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente. La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad esso riconosciuti in caso di subentro del commissario.

L'**articolo 2**, commi da 1 a 5, reca modifiche alla disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. In particolare si prevede che il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Inoltre si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, precisando che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei menzionati trattamenti, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio.

Il comma 5-*bis*, modificato dalle Commissioni IX e X, aumenta a 3 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinando le entrate derivanti dall'incremento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Si prevede inoltre che l'ENAC provveda a comunicare semestralmente al Fondo il numero dei passeggeri registrati negli scali nazionali nel semestre precedente.

Il comma 5-*ter* dispone che il divieto, previsto dalla normativa vigente, di procedere ad assunzioni con contratti a tempo determinato presso imprese che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non si applica

anche nelle ipotesi di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.

Il comma 5-*quater*, infine, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ai lavoratori - che usufruiscono di tale trattamento - dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

L'**articolo 3** al comma 1 introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008). In primo luogo, si prevede che la responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere - nel periodo indicato - sono a carico delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di garantire il servizio pubblico di trasporto aereo. Il comma 1 esime inoltre dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti e i soggetti titolari di incarichi pubblici. L'ultimo periodo del co. 1 esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.

Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, mediante ricorso al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, previsto dall'art. 1, co. 343, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.

Il comma 2-*bis* adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del suddetto fondo, in particolare per incrementarne la provvista mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

Il comma 2-*ter* sostituisce il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile, disponendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento del premio si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il comma 2-*quater* stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.

Il comma 3 reca l'abrogazione dell'art. 1-*bis*, co. 4, del D.L. 80/2008. Tale ultima disposizione ha dettato una disciplina specifica per la cessione di Alitalia, prevedendo deroghe alla normativa vigente sulle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e sui relativi obblighi informativi. Il co. 4 - di cui si dispone l'abrogazione - esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'art. 80, co. 7, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del prezzo dei titoli destinati alla vendita.

L'**articolo 4**, infine, dispone come di consueto in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Relazioni allegata

Al provvedimento sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica e l'elenco delle norme da esso espressamente modificate o abrogate. Non risultano invece allegate l'Analisi tecnico-normativa (ATN) e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L'articolo 1 del provvedimento in esame novella il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, estendendone l'operatività alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche industriale.

L'articolo 2 interviene - sia in maniera testuale, sia in maniera non testuale - sul decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, in materia di ammortizzatori sociali.

Del trasporto aereo, con specifico riguardo alla società Alitalia, si sono occupati recentemente:

- il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111. Il provvedimento in esame abroga ora il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 80/2008;
- l'articolo 4 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, soppresso dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126;
- l'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, soppresso dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del decreto-legge si rileva "l'importanza che i servizi forniti dalle società operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni", nonché "la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'operatività del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal presente decreto sono riconducibili, in via generale, alla materia "*giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa*" riservata, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, è possibile fare riferimento alle materie "*tutela del risparmio*" e "*concorrenza*", anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

I primi due periodi del co. 1 dell'art. 3 prevedono due forme di **esenzione dalla responsabilità** in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto "**al fine di garantire la continuità aziendale** di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del **preminente interesse pubblico** alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche".

In particolare **si esclude**:

- la **responsabilità** per i fatti commessi dagli **amministratori**, dai componenti del **collegio sindacale**, dal **dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**. La responsabilità per tali atti è posta esclusivamente a carico delle predette società (co. 1, primo periodo).
- la **responsabilità amministrativa-contabile** dei **medesimi soggetti** (amministratori, componenti del collegio sindacale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), nonché dei **pubblici dipendenti** e dei soggetti comunque **titolari di incarichi pubblici** (co. 1, secondo periodo).

La disposizione dunque non interviene sulla disciplina sostanziale di carattere **generale** in materia di responsabilità, ma introduce una **disciplina speciale** che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo determinato e con una determinata finalità.

Le **Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)** della Camera hanno formulato, nei pareri espressi sul provvedimento in esame, osservazioni e condizioni riferite a tale disposizione.

La I Commissione ha richiesto che "sia precisato che la deroga contenuta nel primo periodo del co. 1 dell'art. 3 non si estende alla responsabilità penale (condizione); inoltre, ha invitato le Commissioni di merito a valutare "l'opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenza, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga (osservazione).

La II Commissione ha richiesto (sotto forma di condizione) che all'art. 3, co. 1, sia specificato che l'esclusione di responsabilità riguarda unicamente la responsabilità "di cui agli articoli 2392 e seguenti del codice civile" (ossia la responsabilità verso le società); inoltre, ha invitato a chiarire la fonte normativa e l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione recata al secondo periodo dell'art. 3, co. 1, che esclude anche la responsabilità amministrativa-contabile (condizione).

Ai fini di un inquadramento costituzionale della disposizione, che reca una **deroga**, in considerazione della presenza di **preminenti interessi pubblici**, al principio generale della **responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui**, si ricorda che tale principio è stato identificato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale (C. cost., sent. 154/2004) esso "discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e [...] per

i pubblici funzionari è espressamente ribadit[o] dall'art. 28 della Costituzione, col rinvio alle 'leggi penali, civili e amministrative' caso per caso applicabili".

In numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie relative a **norme derogatorie**, operando le proprie valutazioni alla luce del **principio di ragionevolezza** desumibile – per costante giurisprudenza costituzionale – dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Al riguardo, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che il parametro della eguaglianza "definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. L'eguaglianza davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatori. [...] Se, dunque, il **principio di eguaglianza** esprime un **giudizio di relazione** in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "**perché**" una determinata **disciplina operi**, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, **quella specifica distinzione**, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Da tutto ciò consegue che il controllo di costituzionalità [...] non può travalicare in apprezzamenti della ragionevolezza che sconfinino nel merito delle opzioni legislative [...]. Non può quindi venire in discorso, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone della eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunità, per di più condotta sulla base di un etereo parametro di giustizia ed equità, al cui fondamento sta una composita selezione di valori che non spetta a questa Corte operare. Norma inopportuna e norma illegittima sono pertanto due concetti che non si sovrappongono, dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella "causa" o "ragione" della disciplina, l'espressione di una libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere." (**C. cost. sent. n. 89/1996**). Tale principio è ribadito dalla Corte anche con riferimento al rapporto tra norme generali e norme derogatorie, essendosi precisato nella giurisprudenza costituzionale che nella struttura della **norma derogatoria** debba rinvenirsi una **specificata causa giustificatrice**, dalla quale si possano dedurre, **sul piano costituzionale**, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista (in tal senso v. da ultimo le sentenze 310/2006 e 432/2005).

In questo quadro, la Corte opera le valutazioni di legittimità costituzionale sul rispetto del principio di eguaglianza ricorrendo ad un giudizio ternario, nel quale la normativa impugnata viene "posta a raffronto con un'altra o con altre normative (...), per stabilire in tal modo se il legislatore abbia dettato disposizioni così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente illegittime" (**C. cost. sent. 10/1980**).

Più specificamente per costante orientamento della Corte "in presenza di **norme generali e di norme derogatorie**, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come *tertium comparationis* la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (cfr. ord. n. 666/1988, ord. n. 582/1988, sent. n. 383/1992) (**C. cost. sent. 298/1994**, ma sul punto v. già la sent. 2/1982).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento in esame interviene in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi agendo essenzialmente su tre fronti:

- estende l'operatività del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche industriale (articolo 1);
- modifica la disciplina degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori di tali imprese;
- tutela gli azionisti, con specifico riguardo ai piccoli azionisti e obbligazionisti della società Alitalia, anche con l'introduzione di meccanismi di finanziamento finalizzati a rendere operativo il fondo destinato a coprire gli oneri relativi ai benefici ad essi riconosciuti.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina oggetto del provvedimento va valutata, nel suo complesso, con riferimento alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e, in particolare, con riferimento agli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà* (2004/C 244/02), ove sono stabilite precise condizioni per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

Per quanto concerne, specificamente, l'articolo 1, comma 10 (capoverso 4-*quinquies*) del provvedimento all'esame, si osserva che la deroga introdotta alla normativa nazionale in materia di **concentrazioni** (legge

n.287 del 1990) lascia impregiudicata l'applicabilità della disciplina comunitaria in materia, recata dal Regolamento (CE) n.139 del 2004 ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") Infatti, come specificato all'articolo 1 della stessa legge n.287 del 1990, la normativa nazionale si applica in via sussidiaria, relativamente cioè alle sole distorsioni della concorrenza che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)

Esame da parte della Commissione europea delle misure riguardanti Alitalia. – Il 1° settembre 2008 il governo italiano ha notificato alla Commissione europea il decreto-legge n. 134/2008 recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Secondo fonti informali, a seguito di contatti con rappresentanti del Governo italiano in merito all'analisi preliminare del decreto legge 134/2008 e dell'invito a manifestare interesse pubblicato dal Commissario straordinario di Alitalia il 22 settembre 2008, il 2 ottobre 2008 la Commissione avrebbe espresso, in una lettera inviata alla autorità italiane, alcune indicazioni in merito ai parametri cui essa intenderebbe attenersi nella valutazione del piano industriale relativo alla vendita di Alitalia, non appena esso sarà comunicato alla Commissione.

In particolare, la Commissione avrebbe preannunciato l'intenzione di procedere a verificare:

- l'assenza di possibili aiuti di Stato alla società acquirente degli assets di Alitalia (in particolare, la Compagnia aerea italiana - CAI);
- l'assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente;
- il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al funzionamento del mercato unico dell'aviazione;
- la valutazione, ove necessario (ad esempio, in caso di fusione con AirOne), della conformità dell'operazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 1, comma 3, prevede che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali la immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario vengano disposte con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o dello Sviluppo economico).

L'articolo 3, comma 2, rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle condizioni e delle modalità per l'accesso dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree S.p.A. al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno sofferto un danno finanziario ingiusto.

Coordinamento con la normativa vigente

All'articolo 2, commi 1 e 2, ove si interviene – rispettivamente in modo non testuale e con una novella – sull'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 249/2004, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare come novella anche il comma 1. Analoga valutazione dovrebbe essere effettuata in relazione al comma 4, con specifico riguardo al secondo periodo.

Formulazione del testo

All'articolo 1, comma 10, capoverso 4-*quinquies*, appare opportuno richiamare la norma della legge n.287 del 1990 (semberebbe l'articolo 6, comma 2) a cui si fa riferimento laddove si stabilisce che non è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Autorità *Antitrust* in materia di concentrazioni.

All'articolo 1, comma 13, non è chiaro se il secondo e il terzo periodo del capoverso 2-*ter* riguardino anche le imprese (in amministrazione straordinaria) non operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

All'articolo 2, comma 1, laddove si prevede che il trattamento di mobilità può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi, sarebbe opportuno precisare che resta ferma la relativa disciplina generale qualora dalla stessa derivi, nel caso concreto, la possibilità di fruire di tale trattamento per un periodo più esteso.

All'articolo 2, comma 2, si osserva che la disposizione si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del D.L. 249/2004, mentre analoga correzione andrebbe prevista al terzo periodo della menzionata disposizione.

All'articolo 2, comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il controllo del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie debba essere connesso alla fase della concessione ministeriale dei trattamenti, oltre che a quella dell'erogazione da parte dell'INPS.

All'articolo 2, comma 5-*ter*, per maggiore chiarezza della formulazione sarebbe opportuno sopprimere le parole: "ed al personale".

All'articolo 3, comma 2, si rileva l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire le condizioni e le modalità per l'accesso dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree S.p.A. al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno sofferto un danno finanziario ingiusto.